

Esenzione da imposta di donazione su quote e aziende: un ritorno alle origini

di Ennio Vial

Il comma 4 ter, dell'[articolo 3, D.Lgs. 346/1990](#), reca la **disciplina di esenzione relativa al passaggio di aziende e partecipazioni societarie** al coniuge e ai discendenti a seguito di **donazioni o successioni**. La norma, tradizionalmente, subordina la **misura agevolativa** ad un **periodo di detenzione di 5 anni da parte degli aventi causa**. Qualche aspetto, tuttavia, è stato sempre fonte di **dubbi applicativi**.

Ad esempio, la norma prevede come requisiti la **prosecuzione dell'attività di impresa** o la detenzione del controllo per un **periodo quinquennale da parte degli aventi causa**. In prima battuta, gli operatori avevano ritenuto che la **prosecuzione dell'attività d'impresa** fosse un requisito **relativo al trasferimento di azienda**, mentre la **detenzione del controllo** sembrava essere una **prerogativa dei trasferimenti di partecipazioni**. Nel corso degli anni, tuttavia, i **due requisiti si sono spesso confusi** e, soprattutto in relazione alle **quote di società di persone**, si è assistito ad una **certa commistione**.

L'esenzione in **relazione alle quote di soci accomandanti**, ad esempio, ha trovato giustificazione non tanto con il controllo quanto con una **prosecuzione in qualità di soci** dell'attività di impresa della società.

Ad ogni buon conto, la normativa era stata interpretata in modo molto aperto dall'Amministrazione finanziaria, in quanto **l'esenzione era riconosciuta senza particolari condizioni** in relazione alla attività svolta dalla **società oggetto di trasferimento**.

Del resto, la norma **non impone alcun requisito** in ordine alla **concreta attività svolta** dalla società che ben avrebbe potuto essere una **holding, una liquidity company o un a immobiliare di gestione**.

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad un **cambiamento di rotta sia da parte degli Uffici che da parte della giurisprudenza**, per cui sono **risultati non agevolabili i trasferimenti di società immobiliari di gestione o di holding**, nel caso in cui queste non detenessero il **controllo di una società dotata di un'azienda**.

Si tratta di un **approccio discutibile** che **non trova riscontro**, oltre che nella lettera della norma,

anche in eventuali ragioni di **ordine logico sistematico**.

La nuova formulazione del comma 4 ter, dell'[articolo 3, D.Lgs. 346/1990](#), rappresenta, per certi versi, un **ritorno alle origini**, in quanto viene **razionalizzata la disciplina applicabile** a seconda dei singoli casi, ossia:

- il **passaggio di aziende**;
- il passaggio di quote di **società di capitali**;
- il passaggio di quote di **società di persone**;
- il passaggio di **società estere**.

Per le aziende è richiesta la **prosecuzione dell'attività di impresa**. Per le società di capitali, invece, è richiesto il controllo inteso come **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria** (controllo di diritto).

Per le **società di persone** è richiesta la **mera detenzione della quota societaria**. Viene finalmente posto fine a quell'ambiguità e inadeguatezza che i criteri della prosecuzione dell'attività di impresa e del controllo portavano in caso di **quote di società di persone**. Ora, come già segnalato, è sufficiente la mera **detenzione della partecipazione**.

In caso di società estere, infine, è previsto che **siano rispettati i medesimi requisiti** richiesti per le **partecipazioni domestiche**.

Nessun requisito è chiesto dalla norma in relazione alla **attività della società oggetto di trasferimento** che ben potrebbe essere una **società holding, senza necessità di indagare la natura delle partecipazioni** da essa detenute.

Seppur timidamente, quindi, si coglie nella nuova norma un **rifiuto delle recenti tesi restrittive sviluppate dall'Agenzia delle entrate** e avallate da taluna giurisprudenza. Il trasferimento di una holding, pertanto, richiederà solamente la **detenzione quinquennale da parte dei donatari o discendenti**. Se si tratta di una società di capitali, questi dovranno **detenere il controllo di diritto** ([articolo 2359, comma 1. cod. civ.](#)), mentre se si tratta di una **società di persone** sarà sufficiente detenere **la partecipazione**.

Nessuna indagine sarà dovuta **sulla attività svolta dalle partecipate**.